

Codice A1715A

D.D. 31 agosto 2026, n. 823

Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda Faunistico Venatoria "ALICE CASTELLO" (VC) - Riduzione territoriale e ricalcolo del Territorio Agro-Silvo-Pastorale da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale.



ATTO DD 823/A1715A/2026

DEL 31/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda Faunistico Venatoria “ALICE CASTELLO” (VC) – Riduzione territoriale e ricalcolo del Territorio Agro-Silvo-Pastorale da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale.

Visti e viste:

l'articolo 16 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r.5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale 10 dicembre 1998 n. 349 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata “ALICE CASTELLO” di complessivi ettari 1490,00, ubicata nei Comuni di Cavaglià, Borgo d’Ale e Alice Castello e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Vercelli, fino al 31.01.2008, a favore del Sig. *omissis*;

la determinazione dirigenziale 27 marzo 2003 n. 56 con la quale è stata autorizzata la permuta di

superficie all'interno dell'A.F.V. determinando una superficie complessiva di ha 1433.54.10;

la determinazione dirigenziale 8 gennaio 2008 n. 9 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "ALICE CASTELLO" di complessivi ettari 1433.54.10, ubicata nei Comuni di Cavaglià, Borgo d'Ale e Alice Castello e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Vercelli, fino al 31.01.2017, a favore del Sig. *omissis*;

la determinazione dirigenziale 10 gennaio 2017 n. 10 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "ALICE CASTELLO" di complessivi ettari 1433.54.10, ubicata nei Comuni di Cavaglià, Borgo d'Ale e Alice Castello e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Vercelli, fino al 31.01.2026, a favore del Sig. *omissis*;

la determinazione dirigenziale 26 luglio 2023 n. 638 con la quale si è preso atto della sostituzione del concessionario Sig. *omissis*, con il Sig. RUFFA Pietro Luigi;

la determinazione dirigenziale n. 1057 del 23/12/2023 con cui è stata ricalcolata la superficie totale dell'AFV "ALICE CASTELLO" in ha 1.678,0994 e di questi ha 1.433,5410 sono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce base imponibile per il calcolo della tassa di concessione;

la determinazione dirigenziale n. 260 DEL 11/03/2026 con la quale è stata rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "ALICE CASTELLO" con una superficie di ha 1.678,0994 e di questi ha 1.433,5410 costituiscono la base imponibile per il calcolo della tassa di concessione;

l'istanza di riduzione territoriale di ettari 90,0987 del 30/06/2026 inoltrata dal Concessionario Sig. Pietro Luigi RUFFA;

la nota SIAP-00176885 del 30/06/2026 di avvio del procedimento e il verbale di assemblea del 29/06/2026;

il verbale istruttorio firmato dal funzionario incaricato in data 31/08/2026 e conservato agli atti del settore;

constatato che la richiesta di riduzione territoriale è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto di:

- autorizzare la riduzione della superficie aziendale di ha 94,8039 (come ricalcolati dal Settore), portando, come da cartografia allegata alla presente determinazione per farne parte integrante, la superficie totale dell'azienda da ettari 1.678,0994 a ettari 1583,2955 e l'estensione del Territorio Agro Silvo Pastorale (TASP) da ettari 1433,5410 a ettari 1370,0146 che costituirà la base imponibile per il calcolo della tassa annuale di concessione a partire dal prossimo anno;

vista la scheda n. 303 dell'allegato A della D.G.R. 5-2348/2026/XII 16 marzo 2026, avente titolo "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023", che fissa in giorni n. 90, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo di riduzione della superficie in concessione;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV -);

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30.01.2026 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028"; ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di autorizzare la riduzione della superficie aziendale di ha 94,8039 (come ricalcolati dal Settore), portando, come da cartografia allegata alla presente determinazione per farne parte integrante, la superficie totale dell'azienda da ettari 1.678,0994 a ettari 1583,2955 e l'estensione del Territorio Agro Silvo Pastorale (TASP) da ettari 1433,5410 a ettari 1370,0146 che costituirà la base imponibile per il calcolo della tassa annuale di concessione a partire dal prossimo anno;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale dell'8 marzo 2004 n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle A.F.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA - art. 17 l. r. 5/2018". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- che le tabelle perimetrali dovranno essere poste sul nuovo confine rideterminato a seguito della riduzione territoriale;

- di richiamare altresì che il Settore regionale *Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura*, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii e nella DGR dell'8 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. e nella determinazione dirigenziale 10 dicembre 1998 n. 349 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria, nonché nelle determinazioni dirigenziali citate in premessa.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione della concessione.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario, all'Ambito Territoriale di Caccia VC1, agli uffici competenti della Provincia di Vercelli nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto

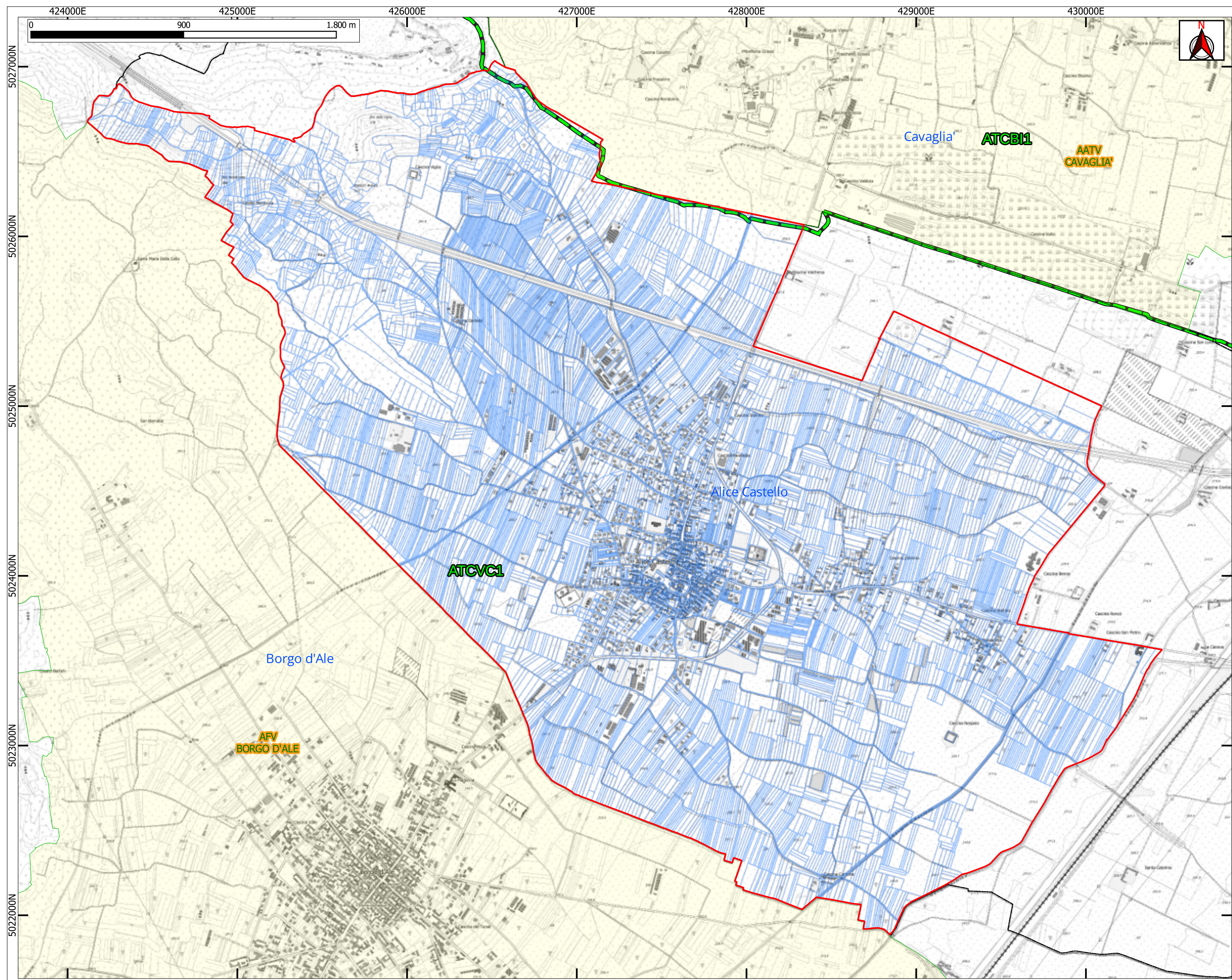
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. VC18_ALICE_CASTELLO_riduzione_2026.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



TIPO	COD. AZ.
AFV	VC18

PROVINCIE INTERESSATE
VERCELLI

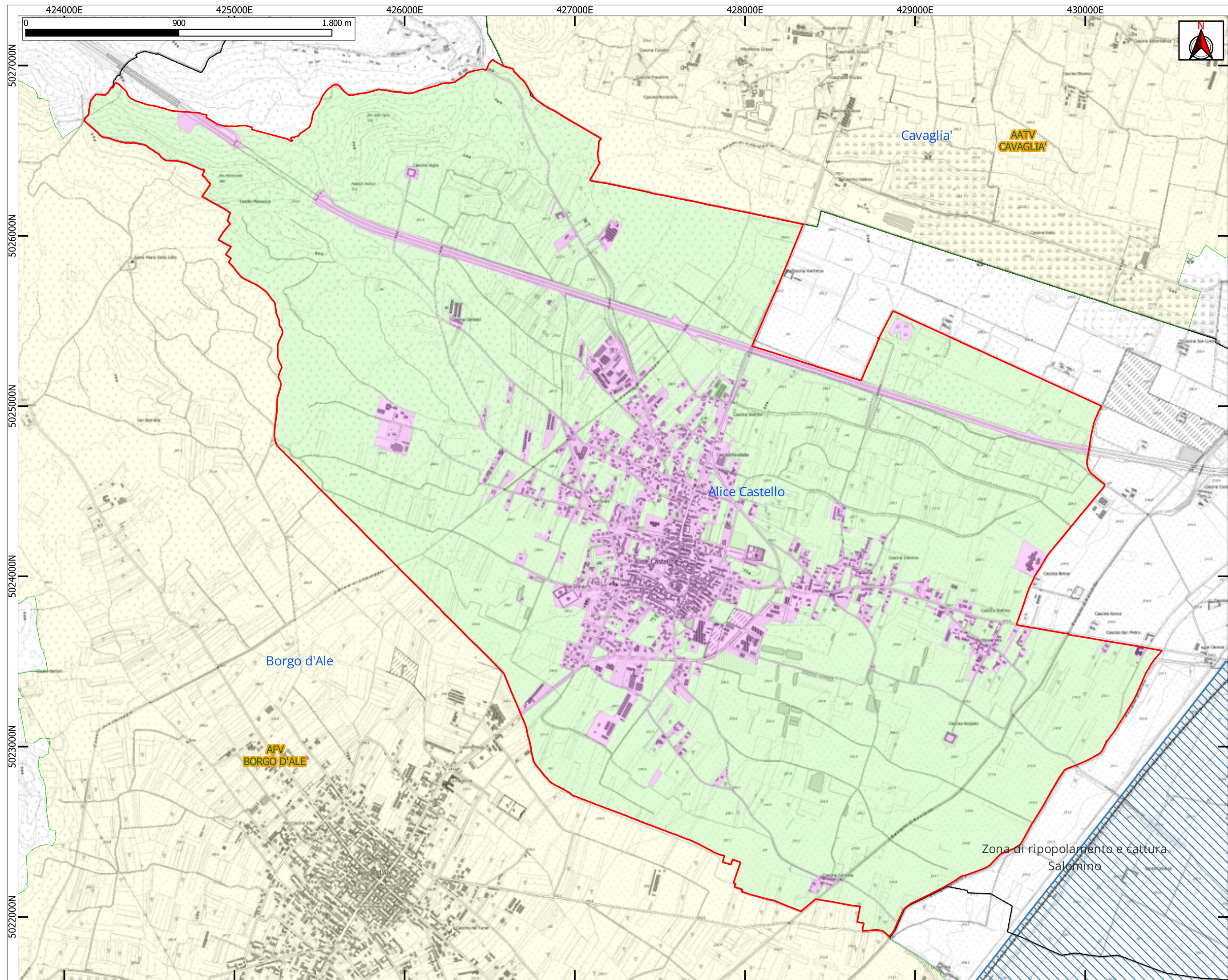
COMUNI INTERESSATI
ALICE CASTELLO

SUPERFICIE TOTALE
1.583,2955 ha

SUP. TASP
1.370,0146 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICE ZAC
NON SONO PRESENTI Z.A.C.		

	CONFINI AZIENDA
	AZ. LIMITROFE
CATASTO	
	particelle
	ATC - CA
	Confini comunali



TIPO	COD. AZ.
AFV	VC18

PROVINCIE INTERESSATE
VERCELLI

COMUNI INTERESSATI
ALICE CASTELLO

SUPERFICIE TOTALE
1.583,2955 ha
SUPERFICIE TASP
1.370,0146 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICE ZAC
NON SONO PRESENTI Z.A.C.		

	AZIENDA
	AZ. LIMITROFE
	NO TASP
	TASP
AREE ZAC	
	ESTENSIONE ZAC
	Confini comunali